



REGIONE DEL VENETO

**Istruzioni Tecniche di gestione della misura
“Voucher di servizio” e “Voucher di conciliazione”
nei casi di ritiro e irreperibilità del beneficiario
Percorso 4 - Lavoro e Inclusione**

Misure a valere sui Fondi Regionali così come previsto alle DGR n. 921 del 26 luglio 2022 “Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’attuazione delle misure relative al Percorso 4 - Lavoro e Inclusione” e n. 1319 del 25 ottobre 2022 “Incremento della dotazione finanziaria a valere sui Fondi Regionali a favore degli interventi “Voucher di Servizio” e “Voucher di Conciliazione””.



Il presente documento fornisce agli Enti le modalità di gestione del Voucher di servizio e Voucher di conciliazione nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'erogazione della prima attività obbligatoria (2 ore) di "Orientamento specialistico per la definizione della Proposta di Percorso" e **successivamente non abbia partecipato a nessun'altra ora di attività** prevista dal Percorso 4. A questo fine fanno fede le attività registrate nel sistema informativo IDO.

Si distinguono i due casi in cui il beneficiario:

- 1 - dichiararsi di volersi ritirare;
- 2 - si renda irreperibile.

1 - Ritiro

Il beneficiario dichiara di non voler più partecipare alle attività previste dal Percorso 4 e dunque intende ritirarsi dal progetto.

In questo caso i Voucher non devono essere erogati in quanto decade la loro finalità, individuata a pag. 35 dell'Avviso n.3, DGR n. 921/2022, ove i Voucher si definiscono quali strumenti "finalizzati a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei beneficiari alle attività previste".

Il beneficiario viene indirizzato al Centro per l'Impiego per rilasciare la dichiarazione di ritiro.

Il Centro per l'Impiego, raccolta la dichiarazione del beneficiario, provvede a chiudere l'Assegno GOL.

L'Ente non deve dare alcuna comunicazione alla Regione del Veneto, in quanto in fase di chiusura di progetto, gli uffici preposti verificano la mancata erogazione del Voucher, che sarà giustificata dalla presenza in IDO della registrazione del ritiro del beneficiario.

2 - Irreperibilità

Il beneficiario si rende irreperibile e/o non si presenta agli incontri programmati.

Il pagamento dei Voucher è sospeso sino ad eventuale ripresa della partecipazione alle attività - entro i termini di validità della Proposta di Percorso - registrata ed erogata tramite il sistema gestionale IDO.

L'Ente provvede alla segnalazione della sospensione del pagamento del Voucher alla Regione del Veneto caricando in Materiali Interni di A39 l'evidenza di due convocazioni effettuate per le attività previste dal Percorso 4, registrate in IDO, che sono state chiuse negativamente per la mancata partecipazione del beneficiario all'attività programmata.

In caso di ripresa delle attività, l'Ente ha n. 7 giorni lavorativi, dalla data di erogazione della nuova attività, per effettuare il pagamento dei Voucher al beneficiario, secondo l'importo spettante.

L'eventuale segnalazione delle inadempienze al CPI (mancata presentazione/partecipazione) è regolata dalla nota di Veneto Lavoro n. protocollo 54854 del 02/11/2022 - *Procedura di segnalazione degli eventi di inadempienza al Centro per l'Impiego*, con relativo Modello per la comunicazione al CPI delle inadempienze - Allegato A, e successivo aggiornamento del 25/01/2023.



Gestione dei casi antecedenti all'adozione delle presenti Istruzioni Tecniche

In questo paragrafo si forniscono ulteriori specifiche rispetto alla gestione delle casistiche particolari sopra descritte, che si sono verificate antecedentemente alla data di pubblicazione delle presenti Istruzioni tecniche.

Caso A:

Il beneficiario ritirato/irreperibile ha maturato il diritto al voucher, ha presentato la documentazione attestante i requisiti, sono trascorsi i 30 giorni previsti quale termine ultimo per il pagamento dell'importo spettante¹ e l'Ente ha erogato il voucher.

La Regione riconosce all'Ente l'importo erogato.

Caso B

Il beneficiario ritirato/irreperibile ha maturato il diritto al voucher, ha presentato la documentazione attestante i requisiti, sono trascorsi i 30 giorni previsti quale termine ultimo per il pagamento dell'importo spettante e l'Ente **non** ha ancora erogato il voucher, in attesa di Istruzioni tecniche di regolamentazione di questi specifici casi.

*L'Ente **non** eroga il voucher e non incorre in segnalazioni di irregolarità (quali descritte al DDR n. 1155, Allegato B, par. 6) da parte del CPI o della Regione del Veneto.*

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti Istruzioni Tecniche, nei casi sopra descritti, l'Ente è tenuto a **non** erogare il voucher, anche oltre la scadenza dei 30 giorni, senza perciò incorrere in segnalazioni di irregolarità (quali descritte al DDR n. 1155, Allegato B, par. 6). L'Ente è tenuto ad osservare la procedura sopra descritta e a conservare agli atti la relativa documentazione.

¹ Cfr DDR n. 1155 del 28 ottobre 2022, Allegato B "Istruzioni tecniche per le misure Voucher di servizio e Voucher di conciliazione" e DDR n.12 del 13 gennaio 2023, Allegato A "Manuale di Avvio e Gestione del "Voucher di servizio" e "Voucher di conciliazione"

